



## IL TRIBUNALE DI PORDENONE

### Sezione civile

composto dai magistrati:

- dott. Gaetano Appierto                      - Presidente
- dott.ssa Maria Paola Costa                - Giudice
- dott. Francesco Saverio Moscato        - Giudice rel. est.

Lo scioglimento della riserva espressa all'udienza del 28 Gennaio 2016, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel procedimento di reclamo ex artt. 669-terdecies e 624 c.p.c., promosso dagli esecutati/opponenti ex art. 615, 2° comma, c.p.c. SIMONELLA Fabio e LOT Claudio (entrambi con gli avv.ti Rodolfo Bevilacqua e Monica Marazzato) nei confronti di LOMBARDO S.p.A., creditrice procedente/opposta (con l'avv. Paolo Persello), avverso l'ordinanza in data 12.08.2015 con la quale il G.E. dott. Francesco Petrucco Toffolo, in relazione al procedimento per espropriazione immobiliare iscritto al n. 15/2014 E.I., a scioglimento di riserva, rigettava l'istanza di sospensione del processo esecutivo (e di revoca della nomina del custode esterno);

letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

sentiti all'udienza il procuratori delle parti;

### o s s e r v a

Il reclamo risulta infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

*Be*

Per *ius receptum*, in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerENZA diretta ed immediata con i bisogni della famiglia, tra i quali vanno ricomprese anche le esigenze volte al pieno soddisfacimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione *ex art. 615, 2° comma, c.p.c.* per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare, oltre all'opponibilità del vincolo di destinazione nei confronti del creditore precedente, che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ossia l'assenza di una relazione tra detti bisogni ed il fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa.

A tali principi risulta manifestamente essersi attenuto il giudice dell'esecuzione, la cui decisione di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare è stata fondata sulla considerazione che dagli atti non fosse rinvenibile "*la prova di una qualche - diversa e significativa - fonte di reddito*".

Di qui, la presunzione, non superata, di matrice giurisprudenziale, di inerENZA dei debiti ai bisogni della famiglia, o detto in positivo la presunzione "*che dalla attività imprenditoriale svolta nella società il cui debito è stato garantito personalmente al fine di*

*assicurarne l'operatività gli oppositori ricavino i mezzi di sostentamento per le proprie famiglie".*

Neppure in questa sede gli esecutati Simonella e Lot, rispettivamente, presidente e vice presidente del c.d.a. di Sinco S.p.A., e titolari ciascuno del 42,57% delle azioni, hanno offerto documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di *“una qualche - diversa e significativa - fonte di reddito”* dalla quale essi, quando nel 2013 avvallarono le cambiali emesse da Sinco S.p.A., fossero effettivamente in grado di ritrarre i mezzi necessari per il sostentamento delle rispettive famiglie.

Invero, per quanto attiene all'obiezione dei reclamanti di essere soci anche di altre società, quanto si inferisce dai loro documenti qui prodotti *sub* all. 8 e 10 è essenzialmente la circostanza del ricavo da parte del - solo - Simonella di redditi irrisori nel corso del 2013 in relazione a Immobiliare Quasi S.a.s. e Iniziative Produttive di Zoppola, mentre, d'altro canto, appare significativo constatare come nulla risulti documentato in ordine a redditi provenienti né dalle società appena indicate né da altre in rapporto agli anni precedenti e a quelli successivi.

Per quanto riguarda, poi, la posizione del Lot, il reddito da questi percepito come amministratore comunale appare talmente modesto da far escludere che abbia costituito la fonte effettiva e primaria per il mantenimento della sua famiglia.

Entrambi i reclamanti hanno, invece, percepito compensi come amministratori di Sinco S.p.A. (circostanza pacifica; vedi comunque i quadri RC delle rispettive dichiarazioni dei redditi), mentre la loro affermazione di avere finanziato detta società nel corso degli anni non fa che rafforzare la conclusione secondo cui l'obiettivo di assicurare l'operatività di Sinco S.p.A. era vitale per il soddisfacimento delle esigenze delle famiglie dei due esecutati, che per questo nell'anno 2013 si spinsero ad avvallare la cambiali

emesse dalla loro società, pena il rischio di una privazione immediata dei proventi fondamentali allo scopo.

Le spese del reclamo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.


**P.Q.M.**

- 1) **rigetta** il reclamo;
- 2) **condanna** Fabio Simonella e Claudio Lot a rifondere a Lombardo S.p.A, le spese della presente fase di reclamo, che liquida in complessivi euro 1.300,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, c.p.a. e i.v.a. (se dovuta).

**Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.**

Così deciso in Pordenone, nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2016

Il giudice est.

dott. Francesco Saverio Moscato  


Il Presidente  


dott. Gaetano Appierto